

REGOLAMENTO (CEE) N. 3823/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3016/78 che stabilisce talune modalità d'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3814/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 e recante applicazione in Spagna dei prezzi nel settore dello zucchero previsti dal suddetto regolamento⁽⁵⁾, prevede la concessione di taluni aiuti il

cui importo è fissato in ecu; che pertanto, per la conversione in pesetas spagnole, è necessario determinare il tasso di conversione agricolo da applicare in funzione del fatto generatore in causa e cioè il fatto tramite cui è conseguito lo scopo economico dell'operazione oggetto dell'aiuto; che quindi è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3016/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1680/89⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/78 è aggiunto il seguente punto XX:

Importi	Tasso di cambio da applicare
<p>• XX. Aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 3814/92:</p> <p>a) aiuti ai produttori di barbabietole da zucchero e ai produttori di canne da zucchero di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2</p> <p>b) aiuto per la scorte al 31. 12. 1992 di cui all'articolo 2, paragrafo 3</p>	<p>Tassi di conversione agricoli applicabili il giorno della trasformazione in zucchero delle barbabietole e delle canne in causa</p> <p>Tasso di conversione agricolo applicabile il giorno dello smercio, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78, dello zucchero in causa</p>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
